



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO  
DIVISIONE V -UFFICIO CENTRALE METRICO

AGLI UFFICI PROVINCIALI  
METRICI  
LORO SEDI

Prot. N. 552689

OGGETTO: Strumenti di misura elettronici.  
Ammissione a verificaione metrica e verificaione.

CIRCOLARE N. 62

Oggetto della presente sono gli strumenti di misura elettronici soggetti alla procedura di ammissione metrica prevista dalle norme nazionali, con esclusione quindi degli strumenti di tipo CE, per i quali valgono le norme apposite.

In considerazione delle particolari caratteristiche degli strumenti di misura elettronici, visti i pareri del Comitato centrale metrico espressi nelle riunioni del 17 dicembre 1996 e del 26 febbraio 1997, si ritiene necessario definire con maggior precisione alcune particolarità delle procedure di ammissione a verificaione metrica e di verificaione degli strumenti predetti.

**1. Ammissione a verificaione metrica.**

*1.1 Documentazione da produrre in allegato alla domanda di ammissione a verificaione metrica.*

Il punto 2.2 della C.M. 12 luglio 1985, n.48 è sostituito dal seguente:

"2.2 Fotografie a colori delle schede elettroniche.

Schemi circuitali e schemi a blocchi.

Lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti.

Descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici.

Diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici.



# Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Attiviamato

Programma eseguibile su supporto informatico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione.

Ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti.”

## *1.2 Modificazioni del programma di uno strumento elettronico.*

Le modificazioni dei programmi, allo stato delle conoscenze, possono essere sistematizzate in funzione di tre possibili motivazioni: personalizzazione e adattamenti gestionali, eliminazione di imperfezioni, variazione delle caratteristiche metrologiche.

a) Le modificazioni rivolte a introdurre personalizzazioni e adattamenti gestionali sono libere da obbligo di controllo metrico. Il fabbricante provvede a depositare presso l'Ufficio centrale metrico, il nuovo eseguibile del programma unitamente ad una dichiarazione con la quale assicura sotto la propria responsabilità che le modificazioni non hanno alterato i requisiti metrologici dello strumento. L'Ufficio centrale metrico darà notizia del deposito della variazione del programma agli Uffici provinciali metrici, che in occasione delle verificazioni controlleranno che i risultati delle operazioni metrologiche non evidenzino modificazioni.

b) Le modificazioni rivolte ad eliminare imperfezioni del programma, danno luogo ad una nuova versione che il fabbricante deve documentare come indicato al punto a precedente.

c) Le modificazioni di rilevanza metrologica o da cui conseguano variazioni delle funzioni descritte nei provvedimenti di ammissione a verifica metrica, comportano la presentazione di una domanda di ammissione a verifica metrica secondo la procedura vigente e l'emissione di un provvedimento ministeriale apposito.



# Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato

## 2. Verificazione

### 2.1 Verificazione prima

In sede di verificazione prima di tutti gli strumenti del tipo oggetto della presente circolare, il fabbricante metrico deve riportare sulla distinta di presentazione alla verificazione mod. 8, apposita dichiarazione con la quale assicura sotto la propria responsabilit  che gli strumenti presentati alla verificazione hanno le caratteristiche seguenti:

- sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio centrale metrico
- non consentono alterazione dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi;
- non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

### 2.2 Verificazione in seguito a rimozione di bolli metrici.

Le richieste di verificazione degli strumenti del tipo oggetto della presente circolare presentate da fabbricanti, riparatori o utenti metrici in seguito a rimozione di bolli metrici, debbono riportare i dati seguenti:

- indicazione precisa del tipo di intervento di riparazione o di taratura eseguito;
- indicazione del numero e della funzione dei bolli metrici asportati;
- dichiarazione con la quale si assicura che lo strumento non ha subito modificazioni e che mantiene i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione a verificazione metrica.

2.3 Gli Uffici provinciali metrici eseguono le operazioni di verificazione metrica previste dalle disposizioni vigenti o esplicitamente indicate nei provvedimenti ministeriali di ammissione a verificazione metrica, applicando i bolli metrici sugli strumenti che riuniscono le caratteristiche previste nei provvedimenti stessi.

I bolli metrici da applicare sono quelli prescritti dalle norme vigenti e dal piano di legalizzazione dello strumento.

Roma 17 SET. 1997.

IL DIRETTORE GENERALE